REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 318/2024

nel giudizio iscritto al n. **68125**, depositato il 17 marzo 2021, proposto da:

G. N. G., C. F. OMISSIS, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n.31, presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Parrino che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo

contro

Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Sanfratello e dall'avv. Beniamino Lipani

visti ed esaminati gli atti di causa;

udite le parti all'udienza del giorno 8 ottobre 2024

FATTO

1)- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, G. N. G. ha premesso:

a)- di essere stata dipendente delle scuole regionali e di essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico del Fondo Pensioni Sicilia a decorrere dall'1 settembre 1982;

b)- che la sentenza n. 931 del 17 dicembre 2019 di questa Sezione ha riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico

con: 1)- la rideterminazione della componente perequativa in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 7 marzo 1997 n.6 per il triennio 1998/2000, con dichiarazione di prescrizione dei ratei pensionistici maturati prima del 26 gennaio 2013; 2)- l'attribuzione del beneficio economico dello 0,75 % di cui all'art. 12 della Legge regionale 15 giugno 1988 n. 11 con dichiarazione di prescrizione dei ratei pensionistici maturati prima del 26 gennaio 2013;

c)- con il rateo del mese di giugno 2020 il Fondo Pensioni ha proceduto a riliquidare d'ufficio in misura inferiore il trattamento pensionistico, quantificandolo in € 943,79, inferiore di € 314,70 mensili rispetto a quanto liquidato nei mesi precedenti ed anche agli anni precedenti;

d)- con nota trasmessa all'Amministrazione per PEC del 3 dicembre 2020 è stata lamentata la consistente decurtazione del trattamento pensionistico in godimento; è stata altresì censurata l'assenza di qualunque preventiva motivata comunicazione e la mancanza di ogni elemento di conoscenza utile a dare contezza dei motivi di fatto e di diritto che avevano dato luogo all'asserito indebito e al successivo recupero d'ufficio. Con la stessa nota la pensionata ha chiesto l'immediato ripristino del trattamento pensionistico originario e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Tanto premesso, lamentando la violazione dei principi e dai parametri normativi di cui agli artt. 203 e segg. del DPR n.1092/1973, applicabili nell'ordinamento regionale in virtù del rinvio operato dall'art. 36 della L.R. 2/1962, e la violazione dell'art. 1 della L.R. n. 7 del 2019, la ricorrente ha chiesto in via cautelare di sospendere il recupero in corso; nel merito, ha chiesto di annullare il provvedimento di trattenuta e di dichiarare il diritto al

ripristino del trattamento pensionistico con conseguente statuizione condannatoria restitutoria e reintegratoria a carico del Fondo Pensioni oltre alle spese di lite.

2.- Con memoria difensiva il Fondo Pensioni ha preliminarmente contestato l'ammissibilità dell'azione cautelare, poiché le ritenute operate dall'amministrazione sono cessate a decorrere dal mese di aprile 2021 e, di conseguenza, il provvedimento cautelare sarebbe inutilmente accordato. In ordine alla pretesa di ripristinare trattamento pensionistico mensile originario e alla richiesta di declaratoria dell'insussistenza del presunto debito nonché alla restituzione delle somme *medio tempore* trattenute, il Fondo ha dedotto la correttezza del suo operato.

3.- Con note del 25 maggio 2021 la ricorrente preliminarmente ha preso atto dell'avvenuta cessazione delle trattenute mensili a decorrere dal mese di aprile 2021. Ha nondimeno censurato il comportamento dell'Amministrazione regionale, che, in assenza di un formale provvedimento e in mancanza di un procedimento partecipativo, ha posto in essere un'attività di recupero protrattasi dal giugno 2020 al marzo 2021 senza fornire alla ricorrente alcun elemento di conoscenza che potesse dare contezza dei motivi, della durata e dell'entità della riduzione.

4.- Con ordinanza n. 219 del 2021 il Giudice ha quindi dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare in considerazione della cessazione delle trattenute.

5.- Nella fase di merito con ordinanza n. 424 del 2021 il Giudice ha richiesto specifici chiarimenti all'amministrazione in merito alla rideterminazione della pensione per effetto della sentenza n. 931 del 2019, con contestuale

deposito dei conteggi effettuati. L'Amministrazione ha successivamente depositato documentazione.

6.- Dopo l'ulteriore scambio di note fra le parti, il Giudice nell'ordinanza pronunciata a verbale nell'udienza del 16 giugno 2022 ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, affinché il c.t.u. incaricato, esaminati gli atti e i documenti presenti nel fascicolo, rispondesse ai seguenti quesiti, tenendo conto della sentenza n. 931 del 2019 di questa Sezione: "*1)- accerti il c.t.u. le somme a credito e/o a debito risultanti dalla corretta applicazione della perequazione secondo il sistema statale dall'1/1/2001 alla data odierna; 2)- accerti l'importo del trattamento pensionistico spettante alla ricorrente alla data odierna derivante, oltre che dalla somma della voce pensione e indennità di contingenza riportati nei cedolini di pensione, anche da: a) perequazione calcolata dall'1/1/1998 al 31/12/2000 con l'applicazione dell'art. 36 della L.R. n. 6/1997; b) perequazione con l'applicazione dall'1/1/2001 alla data odierna con il sistema statale (Legge n.388/2000 e successiva modifiche); c) beneficio economico di cui all'art. 12 della l.r. 11/198*8. E' stato nominato quale c.t.u. il dott. Luigi Amato.

7.- Il c.t.u. ha depositato una prima relazione e una successiva relazione integrativa alla luce dei rilievi critici formulati dal Fondo Pensioni.

8.- Con note del 6 maggio 2024 il Fondo ha dichiarato di aderire alle conclusioni del c.t.u. e di avere avviato le occorrenti iniziative per il ripristino del corretto trattamento pensionistico.

9. Con ulteriori note del 27 agosto 2024 il Fondo Pensioni, in riscontro a specifica richiesta del giudice dell'udienza del 24 maggio 2024, ha depositato la nota del Fondo Pensioni Sicilia prot. n. 24122 del 13.8.2024 e

relativo allegato, ovvero il cedolino del rateo di pensione della ricorrente relativo al mese di agosto 2024; ha sottolineato che l'importo corrisposto alla ricorrente comprende anche la somma dovuta a titolo di perequazione per l'anno 2023 con il nuovo indice definitivo dell'8,1%,. L'amministrazione convenuta ha pertanto riconosciuto il beneficio richiesto e, di conseguenza, ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere

10. Con note del 4 settembre 2024 la parte ricorrente -alla luce dei pagamenti effettuati dal Fondo Pensioni in suo favore- ha formulato la richiesta di cessazione della materia del contendere; ha tuttavia richiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite, sottolineando che la parte resistente non ha mai fornito alcuna spiegazione sui motivi per i quali a seguito della pronuncia favorevole di questa Corte n. 931 del 17/12/ 2019, ha disposto le trattenute che hanno ridotto drasticamente il trattamento pensionistico liquidato all'odierna ricorrente ed ha adempiuto a quanto richiesto dopo oltre tre anni dalla notifica del ricorso.

11.- All'udienza del giorno 8 ottobre 2024, udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: "*La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della*

controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito" (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso specifico, come ammesso dalla stessa parte ricorrente nella memoria del 4 settembre 2024 e ribadito in udienza da entrambe le parti, con il cedolino del mese di agosto 2024 il Fondo Pensioni ha adempiuto rispetto a quanto richiesto con il ricorso anche con riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Per quanto attiene alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, il Fondo Pensioni ha dapprima contestato le richieste della ricorrente e -soltanto dopo diversi anni dall'avvio del giudizio e all'esito della consulenza tecnica d'ufficio- ha proceduto alla restituzione delle somme trattenute e alla ricostituzione del trattamento pensionistico nella misura esatta. L'Amministrazione, tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al provvedimento di ritenute e al successivo ritardo nel soddisfacimento delle legittime richieste della ricorrente. Pertanto, il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, che ne ha fatto espressamente richiesto- delle spese di lite che per tutte le fasi del giudizio (inclusa la fase cautelare) si quantificano complessivamente in euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nonché al rimborso di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) come acconto versato (dal medesimo procuratore di parte ricorrente) in favore del

c.t.u. dott. Luigi Amato.

Secondo il medesimo principio della soccombenza, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in separato decreto, e pari complessivamente ad Euro 1.811,08 oltre IVA, CP ed accessori di legge vanno poste in via definitiva a carico del Fondo Pensioni Sicilia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente- delle spese di lite che per tutte le fasi del giudizio si quantificano complessivamente in euro 2.500 (duemilacinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nonché al rimborso dell'acconto corrisposto in favore del c.t.u. pari ad euro 450,00;

-pone in via definitiva a carico del Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad Euro 1.811,08 oltre IVA, CP ed accessori di legge.

Così deciso in Palermo, il giorno 8 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato oggi nei modi di legge

Palermo, 8 ottobre 2024

Pubblicata il 9 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)